SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 novembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Campagnano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castel Campagnano (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Campagnano (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Chemi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castel Campagnano (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 11 settembre 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9074/Area II (EE.LL.) dell' 11 settembre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Campagnano (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Chemi.

Roma, 5 ottobre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A12822

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 ottobre 2009.

Approvazione del nuovo Modello di situazione dei conti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2006 con il quale è stato approvato il nuovo modello per la compilazione della situazione dei conti della Banca d'Italia;

Vista la nota n. 620215 in data 29 luglio 2009 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata la necessità di adeguarsi alle modifiche alla Guideline contabili approvate dal Consiglio direttivo della BCE ed alle successive modifiche apportate dal Consiglio direttiva della BCE agli schemi di rendicontazione contabile armonizzata nell'Eurosistema;

Considerata inoltre l'esigenza di adeguare il modello di situazione dei conti a seguito dell'avvenuta confluenza dell'Ufficio italiano dei cambi;

Considerato altresì che occorre eliminare le voci relative ai «Conti d'ordine» non previste a livello di Eurosistema ai fini della rendicontazione armonizzata, mantenendo nella Nota integrativa al bilancio un adeguato livello informativo del dettaglio delle tipologia e dell'ammontare dei diversi conti d'ordine accesi in contabilità;

Decreta:

È approvato l'accluso modello per la compilazione della situazione dei conti della Banca d'Italia da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze (mod. 2 ContGen).

Il modello riportato in allegato sarà adottato a partire dalla situazione dei conti al 31 luglio 2009.

Il presente decreto ed il relativo allegato saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2009

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

BANCA D'ITALIA

SITUAZIONE DEI CONTI AL ………………….

ATTIVO	importi in unità di euro	
	saldi	variazioni rispetto al mese precedente
1 ORO E CREDITI IN ORO		
2 ATTIVITA' IN VALUTA ESTERA VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
2.1 crediti verso l'FMI		
2.2 titoli		
2.3 conti correnti e depositi		
2.4 operazioni temporanee		
2.5 altre attività		
3 ATTIVITA' IN VALUTA ESTERA VERSO RESIDENTI NELL'AREA EURO		
3.1 controparti finanziarie		
3.1.1 titoli		
3.1.2 operazioni temporanee		
3.1.3 altre attività		
3.2 pubbliche amministrazioni		
3.3 altre controparti		
4 CREDITI VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
4.1 crediti verso banche centrali dell'UE non rientranti nell'area euro		
4.2 titoli		
4.3 altri crediti		
5 RIFINANZIAMENTO A ISTITUZIONI CREDITIZIE DELL'AREA EURO RELATIVO A OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA		
5.1 operazioni di rifinanziamento principali		
5.2 operazioni di rifinanziamento a più lungo termine		
5.3 operazioni temporanee di *fine-tuning*		
5.4 operazioni temporanee di tipo strutturale		
5.5 operazioni di rifinanziamento marginale		
5.6 crediti connessi a richieste di margini		
6 ALTRI CREDITI VERSO ISTITUZIONI CREDITIZIE DELL'AREA EURO		
7 TITOLI EMESSI DA RESIDENTI NELL'AREA EURO		
7.1 titoli detenuti per finalità di politica monetaria		
7.2 altri titoli		
8 CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
9 RAPPORTI CON LA BCE E CON LE ALTRE BANCHE CENTRALI DELL'AREA EURO		
9.1 partecipazione al capitale della BCE		
9.2 crediti equivalenti al trasferimento delle riserve alla BCE		
9.3 crediti netti derivanti dall'allocazione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema		
9.4 altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)		
10 PARTITE DA REGOLARE		
11 ALTRE ATTIVITA'		
11.1 cassa		
11.2 attività finanziarie a fronte di riserve, accantonamenti e fondi		
11.3 immobilizzazioni immateriali		
11.4 immobilizzazioni materiali		
11.5 ratei e risconti		
11.6 imposte differite attive		
11.7 diverse		
12 SPESE DELL'ESERCIZIO		
Totale		

IL GOVERNATORE

ALLEGATO

BANCA D'ITALIA

SITUAZIONE DEI CONTI AL ………………….

PASSIVO	importi in unità di euro	
	saldi	variazioni rispetto al mese precedente
1 BANCONOTE IN CIRCOLAZIONE		
2 PASSIVITA' VERSO ISTITUZIONI CREDITIZIE DELL'AREA EURO RELATIVE A OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA		
2.1 conti correnti (inclusa riserva obbligatoria)		
2.2 depositi *overnight*		
2.3 depositi a tempo determinato		
2.4 operazioni temporanee di *fine-tuning*		
2.5 depositi relativi a richieste di margini		
3 ALTRE PASSIVITA' VERSO ISTITUZIONI CREDITIZIE DELL'AREA EURO		
4 PASSIVITA' VERSO ALTRI RESIDENTI NELL'AREA EURO		
4.1 Pubblica amministrazione		
4.1.1 disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria		
4.1.2 fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato		
4.1.3 altre passività		
4.2 altre controparti		
5 PASSIVITA' VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
5.1 debiti verso banche centrali dell'UE non rientranti nell'area euro		
5.2 altre passività		
6 PASSIVITA' IN VALUTA ESTERA VERSO RESIDENTI NELL'AREA EURO		
6.1 controparti finanziarie		
6.2 pubbliche amministrazioni		
6.3 altre controparti		
7 PASSIVITA' IN VALUTA ESTERA VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
7.1 depositi e conti correnti		
7.2 altre passività		
8 ASSEGNAZIONI DI DSP DA PARTE DELL'FMI		
9 RAPPORTI CON LA BCE E CON LE ALTRE BANCHE CENTRALI DELL'AREA EURO		
9.1 passività per *promissory-notes* a fronte dell'emissione di certificati di debito della BCE		
9.2 passività nette derivanti dall'allocazione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema		
9.3 altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)		
10 PARTITE DA REGOLARE		
11 ALTRE PASSIVITA'		
11.1 vaglia cambiari		
11.2 ratei e risconti		
11.3 diverse		
12 ACCANTONAMENTI		
12.1 fondi rischi specifici		
12.2 accantonamenti diversi per il personale		
13 CONTI DI RIVALUTAZIONE		
14 FONDO RISCHI GENERALI		
15 CAPITALE E RISERVE		
15.1 capitale sociale		
15.2 riserve ordinaria e straordinaria		
15.3 altre riserve		
16 UTILE NETTO DA RIPARTIRE		
17 RENDITE DELL'ESERCIZIO		
Totale		

CONTI D'ORDINE		

IL RAGIONIERE GENERALE

09A12964

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 settembre 2009 e scadenza 30 settembre 2011, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n.121, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 125.249 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 2009, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 settembre 2009 e scadenza 30 settembre 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 settembre 2009 e scadenza 30 settembre 2011, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 settembre 2009 altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 settembre 2009.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 ottobre 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 2009.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 2009, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 ottobre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 ottobre 2009, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 ottobre 2009.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2011, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 settembre 2009, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A12850

DECRETO 26 ottobre 2009.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali la J. Cortes Cigars N.V. e la Manifatture Sigaro Toscano S.p.A. hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacco lavorato;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacco lavorato in conformità ai prezzi richiesti dalle citate Società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette, di sigari e di trinciati è modificato come di seguito riportato:

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)				
SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
J. CORTES HIGH CLASS	da 10 pezzi	420,00	400,00	20,00
J. CORTES HIGH CLASS	da 2 pezzi	420,00	400,00	4,00
SIGARETTI NATURALI				
NEOS MINI	da 10 pezzi	80,00	92,00	2,30
SIGARETTI ALTRI				
AMIGOS MEDIUM	da 10 pezzi	56,00	60,00	1,50

TRINCIATI (TABELLA C)				
TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BLUES	da 40 grammi	85,00	95,00	3,80

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 169

09A12980

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 settembre 2009.

Modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetario.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'art. 1-*ter* della citata legge n. 102 del 2009 recante disposizioni in materia di dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie;

Visto il comma 3 del predetto articolo che ha previsto a carico dei datori di lavoro di cui al precedente comma 1, ai fini dell'ammissibilità della dichiarazione di emersione, il pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore occupato irregolarmente nell'attività di assistenza e di sostegno alla famiglia da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009;

Visto, in particolare, il comma 14 del citato art. 1-*ter* della legge n. 102 del 2009, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la determinazione e le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi precedenti ai tre mesi di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

Decreta:

Art. 1.

I datori di lavoro di cui all'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), possono versare, nei termini prescrizionali, i contributi previdenziali ed i premi nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 del medesimo articolo in un'unica soluzione, ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:

a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;

b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 45

09A12851

DECRETO 12 ottobre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Domark 125».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente - «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la Direttiva 2009/82/CE della Commissione (pubblicata sulla GUCE 28 luglio 2009, n. L/196), che modifica la Direttiva 91/414/CEE con l'iscrizione della sostanza attiva Tetraconazolo;

Vista la domanda presentata in data 15 dicembre 2005 dall'Impresa ISAGRO Spa con sede legale in Via Caldera, 21, Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato DOMARK 125;

Visto il parere favorevole espresso in data 9 giugno 2009 dalla Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle condizioni stabilite dalla citata Direttiva 2009/82/CE della Commissione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 luglio 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 22 luglio 2009 e successiva integrazione del 24 settembre 2009 dalle quali risulta che l'Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto medesimo nello stabilimento della stessa Impresa;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque), fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle condizioni stabilite dalla Direttiva 2009/82/CE della Commissione, l'Impresa ISAGRO Spa con sede legale in Via Caldera, 21, Milano, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario denominato DOMARK 125 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto in questione è preparato e confezionato nello stabilimento dell'Impresa Isagro SpA, Aprilia (Latina).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,25-0,5-1-5-10-20-25.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13065.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 12 ottobre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DOMARK 125
FUNGICIDA SISTEMICO IN EMULSIONE OLIO/ACQUA AD AMPIO SPETTRO

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
TETRACONAZOLO puro.................... g. 11.6 (125 g/l)
Coformulanti.................................q.b. a g. 100

Registrazione Ministero della Salute n° del
ISAGRO S.p.A. Centro Uffici San Siro - Fabbricato D, ala 3 Via Caldera, 21 MILANO MI – Tel. 02 409011 (centr.) – 02 40901276 (Qualità).
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. – Aprilia (Latina).

Partita N°......

Contenuto netto: 0,25 – 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25 L
Frasi di rischio (R): Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Prescrizioni supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi di intossicazione: non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo. Negli animali di laboratorio i sintomi di avvelenamento sono aspecifici: posizione ventrale, laterale o curva, pelo arruffato. Terapia sintomatica. Non si conosce l'antidoto specifico.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
DOMARK, è un fungicida sistemico a base di tetraconazolo, principio attivo dotato di elevata efficacia ed ampio spettro d'azione. DOMARK consente di ottenere il massimo della protezione con la più ampia elasticità d'impiego in trattamenti di tipo sia preventivo che curativo. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, da solo o in miscela con altri prodotti, in funzione del programma di trattamenti adottato.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
CEREALI (frumento, orzo)
DOMARK è particolarmente attivo contro le malattie che colpiscono le foglie e la spiga, quali Oidio (*Erysiphe graminis*), Ruggini (bruna, gialla, nera - *Puccinia spp.*), Septoriosi (*Septoria spp.*); è inoltre efficace nei confronti della Rincosporiosi (*Rhynchosporium secalis*). Dose: 0,9-1 litri/ettaro in 200 - 600 litri di acqua. Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni. Si devono di norma effettuare due applicazioni, rispettivamente allo stadio di 1 - 2 nodi ed all'inizio della spigatura, limitandosi ad una sola, in genere l'ultima, nelle circostanze di minor pressione della malattia e sulle varietà meno sensibili.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
DOMARK presenta una particolare efficacia nei confronti della Cercospora (*Cercospora beticola*), Oidio (*Erysiphe betae*), Ramularia (*Ramularia beticola*) e Ruggine (*Uromyces betae*) della barbabietola, tale da assicurare la più completa protezione della coltura da queste malattie. Dose: 0,8 litri/ettaro in 400 - 600 litri di acqua; si consiglia di dimezzare la dose se miscelato con prodotti a base di rame o con composti del fentin. Effettuare il primo trattamento alla comparsa dei sintomi eseguendo poi 1 - 2 applicazioni, distanziate di 21 giorni in funzione delle condizioni ambientali e meteorologiche.

VITE
Oidio: trattamenti in pre e postfioritura distanziati di 12 - 14 giorni. Dose: 20-25 ml/ettolitro (240 ml/ha). Il prodotto presenta anche un'azione collaterale sul marciume nero (*Guignardia bidwellii*).

FRUTTIFERI
MELO Oidio: trattamenti primaverili ed estivi distanziati di 12 - 14 giorni. Dose: 16-24 ml/ettolitro (190-290 ml/ha).
MELO e PERO Ticchiolatura: trattare ogni 7 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione primaria e fino alla fase di frutto noce; proseguire successivamente con intervalli di 10 giorni fra ciascuna applicazione. Trattamenti curativi: intervenire entro le 72 - 96 ore successive alla pioggia infettante. Trattamenti bloccanti(in presenza di sintomi): eseguire 2 trattamenti a distanza di 5 - 7 giorni e quindi proseguire con le cadenze normali. Si consiglia l'impiego del DOMARK in miscela con un prodotto di copertura.
Dose: 30 ml/ettolitro (300 ml/ha)
PESCO (Nettarine, Percoche, etc.) Oidio: iniziare i trattamenti alla caduta dei petali ripetendo le irrorazioni ad intervalli di 12 - 14 giorni nelle aree ad elevata pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili. Dove l'incidenza della malattia è minore intervenire ogni 14 - 21 giorni. Dose: 30 ml/ettolitro (300 ml/ha)

COLTURE ORTICOLE
CUCURBITACEE (melone, cocomero, cetriolo, zucchino) Oidio: alla comparsa dei primi sintomi della malattia intervenire eseguendo da 2 a 3 trattamenti distanziati di 10 - 15 giorni. Dose: 50 ml/ettolitro ovvero 0, 4 l/ettaro in funzione della superficie a coltura.
CARCIOFO Oidio: trattare alla prima comparsa della malattia ripetendo le applicazioni ogni 15 giorni se necessario. Dose: 20 - 30 ml/ettolitro (200-300 ml/ha) in funzione della pressione del patogeno e delle condizioni ambientali.
PEPERONE Oidio: alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione eseguire 2 – 3 trattamenti ogni 12 – 15 giorni. In caso di applicazioni curative ridurre l'intervallo a 8 – 10 giorni. Dose: 20 – 35 ml/ettolitro (200-350 ml/ha)
POMODORO (in campo) Alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione eseguire 2 – 3 trattamenti ogni 12 – 15 giorni. In caso di applicazioni curative ridurre l'intervallo a 8 – 10 giorni.
Dose: contro Oidio 20 – 40 ml/ettolitro (200-400 ml/ha), contro Cladosporiosi 40 – 60 ml/ettolitro (400-600 ml/ha)

COLTURE ORNAMENTALI e da FIORE (In serra, vivaio e pieno campo)
Interventi preventivi distanziati di 7 - 14 giorni, a seconda della pressione della malattia, o al più, ove la coltura lo consenta, ai primi sintomi dell'infezione.
ROSA contro Oidio e Ticchiolatura: 20 – 40 ml/ettolitro, contro Ruggine: 40 ml/ettolitro.
CRISANTEMO contro Ruggine: 60 – 100 ml/ettolitro.
BOCCA DI LEONE (Antirrhinum) contro Ruggine: 40 ml/ettolitro.
ALTHEA (Malva ornamentale) contro Oidio e Ruggine: 20 – 40 ml/ettolitro.
ASTRO e GERBERA contro Oidio: 40 – 60 ml/ettolitro.
GAROFANO contro Alternaria: 80 ml/ettolitro, contro Ruggine: 60 – 80 ml/ettolitro.
HYPERICUM contro Ruggine: 40 – 60 ml/ettolitro.
PELARGONIO (Geranio) contro Ruggine: 80 ml/ettolitro
DIEFFENBACHIA, FICUS contro *Myrotecium*: 20 – 40 ml/ettolitro.
GLADIOLO contro Ruggine: 80 ml/ettolitro.
Fitotossicità: considerando l'esistenza di numerose varietà con sensibilità diversa, per le ornamentali sopra indicate è consigliabile effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante.

IPPOCASTANO contro Guignardia: 20 – 40 ml/ettolitro.
QUERCIA (vivai, giovani impianti) contro Oidio: 20 - 40 ml/ettolitro.
PIOPPO contro Ruggini: 50 – 60 ml/ettolitro, irrorando bene anche la parte alta della chioma, al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (prime pustole visibili). Ripetere se necessario 15 – 20 giorni dopo la prima applicazione.
Preparazione dell'emulsione:Versare la quantità richiesta di DOMARK nella botte riempita a metà con acqua e, mantenendo il liquido sotto agitazione, completare il riempimento della botte. Applicare il prodotto entro 2 ore dalla preparazione.

Compatibilità: DOMARK è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci impiegati sulle colture indicate in etichetta; in caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 35 giorni prima del raccolto per il frumento e orzo; 21 giorni per barbabietola da zucchero; 14 giorni per vite, melo, pero, pesco; 7 giorni per melone, cocomero, cetriolo, zucchino, carciofo; 4 giorni per peperone e pomodoro.

ATTENZIONE:

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO

IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

DOMARK Marchio registrato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

09A12863

DECRETO 12 ottobre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato «Ramin 30 DF».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 8 gennaio 2009 dall'impresa Chemia S.p.A., intesa ad ottenere Autorizzandone all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Ramin 30 DF uguale al prodotto di riferimento denominato Kuprum Top 30 WG, registrato con D.D. al n.12754 in data 20 agosto 2008 dell'impresa Ambechem Ltd - Liverpool (UK), successivamente modificato con decreto di cui l'ultimo 1° luglio 2009;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Kuprum Top 30 WG dell'impresa Ambechem Ltd;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 20 agosto 2013 l'impresa CHEMIA S.p.A. con sede in Dosso (Ferrara), via Statale 327, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Pericoloso per l'ambiente denominato Ramin 30 DF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50-100-150-200-250-500 e kg 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Chemia S.p.A. in S. Agostino (Ferrara); importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa Agri-Estrella, S De R.L: de C.V. in Chihuahua (Mexico).

Il prodotto suddetto è registrato al n.14579.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

RAMIN 30 DF

Granuli idrosolubili a base di rame
FUNGICIDA POLIVALENTE

PARTITA N.

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 30
(sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Chemia

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

Officine di produzione:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)
AGRI-ESTRELLA, S De R.L. de C.V. – Chihuahua (Mexico)

Contenuto netto: g 50-100-150-200-250-500
kg 1-5-10-20-25-50

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni; collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penecillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo per il resto terapia sintomatica
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
RAMIN 30 DF è un prodotto in granuli idrodispersibili a base di rame sotto forma di ossicloruro tetraramico.
Trova impiego nelle seguenti colture:

Vite: peronospora 1,30 – 2,00 Kg/ha.
Melo e Pero (sospendere i trattamenti ad inizio fioritura): ticchiolatura: alla ripresa vegetativa 1,00 – 1,30 Kg/ ha; ingrossamento gemme 1,30 – 1,70 Kg/ha; ticchiolatura e cancro delle pomacee: trattamenti autunno-invernali 1,70 – 2,00 kg/ha.
Mandorlo: trattamento autunno-invernali 8,15 – 16,30 kg/ha.
Nocciolo: mal dello stacco, cancro da Nectria: trattamenti autunno-invernali 8,15 – 16,30 kg/ha.
Pesche e Nettarine: corineo, ruggine, bolla: trattare limitatamente al periodo invernale 8,15 – 16,30 kg/ha
Olivo: occhio di pavone e lebbra 2,00 – 3,00 Kg/ ha.
Pomodoro: contro la peronospora ed altre malattie crittogamiche (Septoria, Antracnosi) 2,30 – 3,00 Kg/ha.
Fragola: vaiolatura 1,50 Kg/ha.
Orticole:
- **Zucchino, Cetriolo**........................ 1,60 Kg/ha
  Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Septoria, Botrite
- **Lattuga, Indivia, Scarola**......1,60 Kg/ha
  Peronospora, Bremia e Batteriosi

Tutte le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale, con altri tipi di pompe si dovranno modificare proporzionalmente le dosi in relazione alla quantita' d'acqua utilizzata.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari di sintesi.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura. Su Pesco, Susino e varietà di Melo: Abbondanza Belford, Black, Stayman, Golden Delicous, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa mantovana; e di Pero: Abate Fetél, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la ripresa vegetativa.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattementi 7 giorni prima delle raccolta per ortaggi a foglia , 3 giorni prima della raccolta per fragola, altri ortaggi, pomodoro, 20 giorni prima della raccolta per le altre colture
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

09A12869

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Melandri Federica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Visto, altresì, l'art. 3 della legge n. 56 del 18 febbraio 1989 relativa all'ordinamento della professione di psicologo;

Vista l'istanza del 15 maggio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Melandri Federica nata a Faenza (Italia) il giorno 2 marzo 1968, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Child and adolescent Psychotherapy»rilasciato nel novembre 2006 dall'«Anna Freud Centre» con sede in Londra, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività di psicoterapeuta;

Preso atto dell'istruttoria condotta dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione generale della giustizia civile -Ufficio III- Libere professioni;

Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, riunitasi presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 29 settembre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Child and adolescent Psychotherapy» rilasciato nel novembre 2006 dall'«Anna Freud Centre», con sede in Londra, alla Sig.ra Melandri Federica nata a Faenza (Italia) il giorno 2 marzo 1968, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia;

2. La Dott.ssa Melandri Federica, già iscritta all'Ordine degli psicologi dell'Emilia-Romagna, è, pertanto, autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di psicoterapeuta previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione;

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12870

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Katrein Geue, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia delle professioni di medico e medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 25 agosto 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Katrein Geue nata a Dortmund (Germania) il giorno 11 ottobre 1970, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 28 ottobre 1997 dal Landesamt für Gesundheitsberufe Schleswig-Holstein - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 25 agosto 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Katrein Geue ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fächarzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» rilasciato in data 18 maggio 2004 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania- al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 28 ottobre 1997 dal Landesamt für Gesundheitsberufe Schleswig-Holstein - Germania - alla Sig.ra Katrein Geue, nata a Dortmund (Germania) il giorno 11 ottobre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Katrein Geue è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Fächarzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - in data 18 maggio 2004 alla Sig.ra Katrein Geue, nata a Dortmund (Germania) il giorno 11 ottobre 1970, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 4.

La sig.ra Katrein Geue, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12864

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pamela Sofie Anna Dŏrge, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia delle professioni di medico e medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20 maggio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pamela Sofie Anna Dŏrge nata a Klagenfurt (Austria) il giorno 5 gennaio 1971, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 4 giugno 1997 dalla Landesversorgungsamt Nordrhein-Westfalen - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 20 maggio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pamela Sofie Anna Dŏrge ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fächarzt für Anästesiologie» rilasciato in data 26 novembre 2003 dalla Ärztekammer Nordrhein - Germania- al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 4 giugno 1997 dalla Landesversorgungsamt Nordrhein-Westfalen - Germania - alla Sig.ra Pamela Sofie Anna Dŏrge, nata a Klagenfurt (Austria) il giorno 5 gennaio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Pamela Sofie Anna Dŏrge è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Fächarzt für Anästesiologie» rilasciato dalla Ärztekammer Nordrhein - Germania - in data 26 novembre 2003 alla sig.ra Pamela Sofie Anna Dŏrge, nata a Klagenfurt (Austria) il giorno 5 gennaio 1971, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 4.

La sig.ra Pamela Sofie Anna Dŏrge, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12865

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Angelika Klammer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Visto, altresì, l'art. 3 della legge n. 56 del 18 febbraio 1989 relativa all'ordinamento della professione di psicologo;

Vista l'istanza del 13 novembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Klammer Angelika nata a Bressanone (Italia) il giorno 11 aprile 1969, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Psychotherapeutische Fachspezifikum» rilasciato il 16 maggio 2008 dalla «Gesellschaft fur Logotherapie und existenzanalyse» con sede in Vienna, ente formativo legalmente riconosciuto, al fine dell'esercizio, in Italia, dell' attività di psicoterapeuta;

Preso atto dell'istruttoria condotta dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III- Libere professioni;

Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, riunitasi presso il Ministero di giustizia in data 25 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Fachspezifikum» rilasciato il 16 maggio 2008 dalla «Gesellschaft fur Logotherapie und existenzanalyse» con sede in Vienna, alla Sig.ra Klammer Angelika nata a Bressanone (Italia) il giorno 11 aprile 1969, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia;

2. La Dott.ssa Klammer Angelica, già iscritta all'ordine degli psicologi della provincia di Bolzano, è, pertanto, autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di psicoterapeuta previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione;

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12866

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Joanna Danuta Pula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza del 18 settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Joanna Danuta Pula nata a Wroclaw (Polonia) il giorno 1° settembre 1981, di cittadinanza polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Magister - n. dyplom W-II/5384/6904/2005» rilasciato in data 30 dicembre 2005 dalla «Uniwersytet Wroloclawski» di Wroclaw (Polonia) al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Preso atto dell'istruttoria condotta dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione generale della giustizia civile -Ufficio III- Libere professioni;

Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, riunitasi presso il Ministero della giustizia in data 25 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Magister - n. dyplom W-II/5384/6904/2005» rilasciato dalla «Uniwersytet Wroloclawski» di Wroclaw (Polonia) in data 30 dicembre 2005 alla Sig.ra Joanna Danuta Pula nata a Wroclaw (Polonia) il 1° settembre 1981, di cittadinanza polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di psicologo in Italia;

2. La dott.ssa Joanna Danuta Pula è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di psicologo, previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione;

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12867

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Guilherme Miguel Pimenta Carrico, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza del 27 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Guilherme Miguel Pimenta Carrico nato a Evora (Portogallo) il giorno 3 gennaio 1979, di cittadinanza portoghese, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licenciatura em Psicologia Aplicada» conseguito in data 5 gennaio 2007 presso l'«Istituto superior de psicologia aplicada» di Lisbona (Portogallo) al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Preso atto dell'istruttoria condotta dal Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione generale della giustizia civile -Ufficio III- Libere professioni;

Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, riunitasi presso il Ministero della giustizia in data 24 ottobre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Licenciatura em Psicologia Aplicada» conseguito in data 5 gennaio 2007 presso l'«Istituto superior de psicologia aplicada» di Lisbona (Portogallo) dal Sig. Guilherme Miguel Pimenta Carrico, nato a Evora (Portogallo) il giorno 3 gennaio 1979, di cittadinanza portoghese, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di psicologo in Italia;

2. il sig. Guilherme Miguel Pimenta Carrico è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di psicologo, previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione;

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12868

DECRETO 28 ottobre 2009.

Comunicato concernente i medicinali per uso veterinario contenenti la sostanza attiva «Ivermectina».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la direttiva 2001/82/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 1° ottobre 2009, riguardante, nell'ambito dell'art. 35 della sopracitata direttiva 2001/82/CE, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti la sostanza attiva «ivermectina»;

Decreta:

Art. 1.

I medicinali per uso veterinario iniettabili contenenti la sostanza attiva «ivermectina» e destinati alla specie bovina devono essere posti in commercio con i seguenti tempi di attesa.

Principi attivi «ivermectina» e «clorsulon»:

bovini: carne e frattaglie: sessantasei giorni.

Principi attivi «ivermectina» oppure «ivermectina» in combinazione con «closantel»:

bovini: carne e frattaglie: quarantanove giorni.

Le società titolari delle autorizzazioni di cui trattasi sono tenute a modificare immediatamente gli stampati dei medicinali sopracitati secondo quanto disposto nel presente decreto, e ad adeguare entro sessanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: FERRI

09A13000

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 ottobre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,5000
Yen	136,90
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,917
Corona danese	7,4438
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90530
Fiorino ungherese	265,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085
Zloty polacco	4,1870
Nuovo leu romeno	4,2915
Corona svedese	10,3234
Franco svizzero	1,5105
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3270
Kuna croata	7,2213
Rublo russo	43,6060
Lira turca	2,2040
Dollaro australiano	1,6235
Real brasiliano	2,5998
Dollaro canadese	1,5740
Yuan cinese	10,2438
Dollaro di Hong Kong	11,6251
Rupia indonesiana	14352,61
Rupia indiana	70,1100
Won sudcoreano	1784,31
Peso messicano	19,4295
Ringgit malese	5,0978
Dollaro neozelandese	1,9872
Peso filippino	70,590
Dollaro di Singapore	2,0947
Baht tailandese	50,183
Rand sudafricano	11,2305

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A12876

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 ottobre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,5020
Yen	137,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,909
Corona danese	7,4438
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,91720
Fiorino ungherese	265,96
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	4,1752
Nuovo leu romeno	4,2903
Corona svedese	10,2338
Franco svizzero	1,5132
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3275
Kuna croata	7,2200
Rublo russo	43,5325
Lira turca	2,2051
Dollaro australiano	1,6235
Real brasiliano	2,5775
Dollaro canadese	1,5807
Yuan cinese	10,2564
Dollaro di Hong Kong	11,6405
Rupia indonesiana	14171,37
Rupia indiana	69,8580
Won sudcoreano	1774,80
Peso messicano	19,3758
Ringgit malese	5,0805
Dollaro neozelandese	1,9872
Peso filippino	70,564
Dollaro di Singapore	2,0928
Baht tailandese	50,204
Rand sudafricano	11,2133

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A12877

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione AIP/UPC n. 288 dell'8 settembre 2009, recante l'autorizzazione alla importazione parallela del medicinale «Tavor»

Comunicato concernente: Importazione parallela del medicinale per uso umano «TAVOR» (Orfidal) - Estratto determinazione AIP/UPC n. 288 dell'8 settembre 2009 pubblicato nel supplemento ordinario n. 181 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 232 del 6 ottobre 2009.

Alla pagina 170 ove è scritto:

Confezionamento secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso le l'officine: Mipharm S.p.a. Via B. Quaranta, 12 - 20141 (Milano); Pharm@idea S.r.l. Via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia);

leggasi:

Confezionamento secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine: Mipharm S.p.A. Via B. Quaranta, 12 - 20141 (Milano); Pharm@idea S.r.l. Via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia); Fiege Logistics Italia S.p.a. - Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

09A12862

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-255) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00